

NEWSLETTER 231/2001

anno 1° - newsletter 231/2001 - 4/2025
Aggiornamenti sul D.Lgs. n. 231/2001
Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
Modelli Organizzativi e Organismo di Vigilanza
(settembre 2025)

Executive Summary

Lo scorso 17 settembre 2025 è stato approvato dal Senato il ***Disegno di Legge*** *in materia di* ***Intelligenza Artificiale*** *diretto ad adottare nell'Ordinamento interno le disposizioni del Regolamento UE 2024/1689 sull'Intelligenza Artificiale.*
*Il provvedimento normativo (di seguito, "****Legge in materia di IA****") – che è ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – ha* ***notevoli impatti sulla disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001*** *e così* ***sugli Enti che hanno adottato Modelli Organizzativi ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti****.*

La Giurisprudenza di Legittimità e di Merito ***censurano alcune prassi applicative della Normativa 231/2001****, facendone emergere* ***le gravi carenze*** *sotto molteplici profili: dalla Mappatura dei Rischi allo stesso Modello Organizzativo e financo all'Organismo di Vigilanza.*

Con la presente newsletter si propone una sintetica rassegna dei più rilevanti e recenti arresti giurisprudenziali utili, da un lato, a comprendere ***quali pratiche inadeguate determinano una colpa di organizzazione dell'Ente****, con sua conseguente responsabilità amministrativa; dall'altro lato, a* ***fornire indispensabili indicazioni per rispondere positivamente al vaglio giudiziario****.*

Refink powered by CONSILIA

In collaborazione con lo

STUDIO DELL'AVVOCATO LUCA DI STEFANO
MILANO

L'IMPATTO DELLA LEGGE IA

SULLA NORMATIVA 231/2001.

SINTESI DEI PRINCIPALI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI

SULLE INADEGUATE PRASSI APPLICATIVE

DEL SISTEMA 231.

...

La presente Newsletter illustra ed ha ad oggetto due tematiche riguardanti:

1) l'**Intelligenza Artificiale e la Normativa 231/2001**, in ragione della Legge in materia di IA, approvata dal Senato lo scorso 17 Settembre 2025; nonché

2) la sintesi dei più rilevanti e recenti arresti della Giurisprudenza di Merito e di Legittimità sulle **inadeguate prassi applicative del Sistema 231/2001** determinanti la colpa di organizzazione dell'Ente.

...

1. L'IMPATTO DELLA LEGGE IA SULLA NORMATIVA 231/2001.

Il 20 Marzo 2025 è stato approvato dal Senato (Atto n. 1146) il **Disegno di Legge** in materia di **Intelligenza Artificiale** diretto ad adottare nell'Ordinamento interno le disposizioni del Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate, nei paesi dell'Unione Europea, sull'IA.

La proposta è stata sottoposta all'esame della Camera che il 25 Giugno 2025, con Atto n. 2316, ha approvato il Disegno con modificazioni e, dal 17 Settembre scorso, lo stesso è stato ratificato in via definitiva da parte del **Senato**.

Tale Legge (che allo stato non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale[1]) promuove "*un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità*", nonché reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale.

Disposizioni Penali

Il Capo V della Legge (intitolato "**Disposizioni Penali**"), all'**articolo 26** prevede una serie di modifiche al Codice Penale e ad ulteriori disposizioni penali, che impattano notevolmente sulla **Normativa 231/2001**, come di seguito riportato.

Nuove circostanze aggravanti

Innanzitutto, con specifico riguardo ai reati presupposto previsti dall'articolo 2637 c.c. (**Aggiotaggio**), compreso nell'articolo 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001 e dall'articolo 185, comma 1, del T.U.F. (**Manipolazione del mercato**), previsto dall'articolo 25 *sexies* del D.Lgs. n. 231/2001, la Legge introduce nuove aggravanti speciali e a effetto speciale.

Infatti, è previsto un aumento di pena per il reato di cui all'art. 2637 c.c. (reclusione da due a sette anni), e per il delitto di cui all'art. 185, comma 1, del T.U.F. (reclusione da due a sette anni e la multa da euro venticinquemila a euro sei milioni), laddove il fatto descritto dalle citate norme incriminatrici è commesso mediante l'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale.

Tale modifica legislativa impatta, pertanto, automaticamente sulla Normativa 231 essendo tali reati già ricompresi quali reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, è prevista l'introduzione di una **aggravante comune**, applicabile a tutti i reati, anche, quindi, a quelli presupposto ai fine della responsabilità amministrativa degli Enti.

Trattasi dell'articolo **61 n. 11-*decies* c.p.** che contempla un'aggravante a effetto comune che si configura ogniqualvolta il reato è commesso mediante l'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale, quando gli

[1] E che entrerà in vigore decorsi 15 giorni da tale momento.

stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.

Nuovi reati allo stato non contemplati tra i reati presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

La Legge sull'IA introduce, altresì, nuove fattispecie di reato che, sebbene allo stato attuale non rientrino nel catalogo dei reati presupposto ai sensi della Normativa 231, in prospettiva potrebbero esservi ricomprese.

In primo luogo, è inserito l'articolo 612 *quater* c.p. (rubricato "**Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale**"), il quale punisce chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità.

Si tratta, in breve, di condotte volte a creare il c.d. "**deep fake**", meglio definito dall'articolo 3 dell'AI Act come "*un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona*".

Di particolare interesse è la scelta di strutturare il reato a titolo di **dolo specifico** (del cagionare un danno ingiusto), così delimitando il disvalore penale delle condotte.

In secondo luogo, è prevista l'inclusione, tra i reati contro il diritto d'autore contemplati dall'articolo 171, primo comma, della Legge 22 Aprile 1941, n. 633, di una nuova fattispecie penale (lettera a-*ter*) che punisce chi "*riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70 ter e 70 quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale*".

Tale fattispecie non sarebbe compresa nell'articolo 25 *novies* del D.Lgs. n. 231/2001, che allo stato richiama esclusivamente l'articolo 171, comma 1, lett. a-bis), della Legga sul diritto d'Autore.

L'impiego di sistemi automatizzati consente, infatti, di acquisire e rielaborare contenuti protetti dal diritto d'autore, rendendo difficoltosa sia la tracciabilità della violazione sia l'individuazione del soggetto responsabile.

Inoltre, per effetto dell'estensione, operata dalla Legge in esame, della nozione di "opera dell'ingegno" anche alle opere create con l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, ricadono sotto la tutela del citato articolo 171 *ter*, ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti ex art. 25 *novies* D.Lgs. n. 231/2001, le condotte aventi ad oggetto la duplicazione, la diffusione o la riproduzione abusiva ai fini di lucro di opere create con l'ausilio o il supporto di sistemi di intelligenza artificiale.

La Delega al Governo

Infine, riguardo le novità legislative di maggiore interesse relativamente alla *compliance* 231, si evidenzia l'articolo 24 del Disegno di Legge che delega al Governo di armonizzare la normativa interna con le regole del citato Regolamento Europeo sull'Intelligenza Artificiale.

In particolare, il comma 5 lettera b) dell'articolo prevede l'introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato.

Inoltre, alla lettera c) del medesimo comma viene previsto che è il Legislatore a dover precisare i criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di Intelligenza Artificiale.

In prospettiva, la Delega al Governo contenuta nella Legge in commento potrebbe quindi portare all'inserimento tra i reati presupposto anche la violazione del Regolamento UE 2024/1689.

Criteri di ascrizione della responsabilità

Di estremo interesse è il criterio di imputabilità soggettiva delle persone giuridiche, rispetto all'uso della tecnologia.

Infatti, l'Intelligenza Artificiale può diventare uno strumento mediante il quale vengono commessi i reati da parte di soggetti apicali o subordinati dell'Ente, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, con sua conseguente responsabilità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si potrebbero creare programmi che elaborano bilanci falsati, altri che ottimizzano strategie di manipolazione del mercato, ovvero che automatizzino richieste mendaci alla Pubblica Amministrazione, o che alterino dati ambientali).

In tal senso, non è quindi l'Intelligenza Artificiale a "delinquere", ma chi l'ha progettata, adottata ed utilizzata senza adeguati presidi da parte dell'Ente (c.d. immedesimazione organica).

Considerazioni conclusive

Conclusivamente, l'impatto della Legge in materia di IA sulla Normativa 231 è di notevole rilevanza sotto molteplici aspetti.

Innanzitutto i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche "**M.O.G.C.**" o "**Modello Organizzativo**") dovranno essere aggiornati non solo per rispondere al nuovo quadro sanzionatorio nazionale, ma anche per recepire le disposizioni del Regolamento Europeo.

In particolare, dovranno essere aggiornate le Parti Speciali dei Modelli che dovranno essere integrate con la descrizione dei nuovi reati presupposto e con le nuove ipotesi aggravate commesse mediante l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale.

Di fondamentale importanza saranno, quindi, l'aggiornamento della mappatura dei rischi e la previsione di presidi idonei a prevenire il grado di pericolo delle diverse attività sensibili dell'Ente con riferimento appunto all'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale.

Non potendosi ritenere sufficienti i meri principi regolatori generali o le semplici regole del Codice Etico (che comunque andranno implementati), occorrerà adottare precisi sistemi automatizzati, *audit* tecnici e misure correttive in caso di malfunzionamenti interni dei presidi adottati dall'Ente.

A tale processo di aggiornamento e, conseguentemente, di adeguamento dei Modelli Organizzativi dovrà affiancarsi un programma informativo e formativo previsto per tutto il personale dell'Ente volto a sensibilizzare lo stesso sui rischi legati all'uso dell'Intelligenza Artificiale e sulle responsabilità che ne possono derivare per un utilizzo improprio ed in violazione della Normativa 231/2001.

In quest'ottica, sarebbe opportuno che gli Enti adottino, altresì, sistemi di gestione strutturati per l'uso responsabile dell'IA, quali quello previsto e certificato dallo standard ISO/IEC 42001.

In un simile scenario, l'Organismo di Vigilanza sarà chiamato a monitorare tali nuovi rischi, nonché a valutare l'effettività e l'efficacia dei presidi adottati dell'Ente per ridurli.

...

2. SINTESI DEI PRINCIPALI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI SULLE INADEGUATE PRASSI APPLICATIVE DEL SISTEMA 231.

La Giurisprudenza censura le prassi applicative del Sistema 231/2001, quando le stesse si rivelano gravemente inadeguate sotto molteplici profili che possono riguardare la Mappatura dei Rischi, ovvero il Modello Organizzativo – soprattutto nelle sue Parti Speciali – fino a contestare l'inefficacia dell'Organismo di Vigilanza.

Di seguito si propone una (estrema) sintesi dei più rilevanti e recenti arresti dei Giudici di Merito e di Legittimità, i quali se da un lato sanzionano con fermezza tali pratiche negative determinanti una colpa di organizzazione dell'Ente, dall'altro lato forniscono anche utili indicazioni per rispondere favorevolmente a tale loro vaglio.

Inconsistenza del *Risk Assessment*.

La Giurisprudenza di Legittimità Penale ribadisce il concetto che la mancanza o l'inconsistenza di una Mappatura dei Rischi determinano l'inadeguatezza e l'inefficacia del Modello Organizzativo, integrandosi così la c.d. colpa organizzativa da parte dell'Ente [Cass. Pen., Sez. IV, n. 2768/2025].

Per i Giudici di merito, ancora, il *Risk Assessment* è un'indispensabile attività prodromica alla realizzazione dei protocolli aziendali funzionali alla prevenzione dei reati presupposto.

Invero, la Mappatura dei rischi consiste in una fase cognitivo-rappresentativa funzionale alla percezione del rischio-reato ed alla valutazione del suo grado di intensità.

Tale attività si dovrà quindi snodare attraverso un procedimento contraddistinto *(i)* dall'individuazione delle Aree aziendali foriere di un rischio di commissione di reati di cui al Catalogo 231/2001, *(ii)* dalla rilevazione, all'interno delle Aree individuate come sensibili, dei processi effettivamente a rischio e dei relativi responsabili aziendali, *(iii)* dalla definizione e delle possibili concrete modalità di commissione del reato, allo scopo di delineare specifiche cautele preventive, nonché *(iv)* dalla valutazione dell'efficacia dei protocolli già in essere e dall'individuazione di eventuali criticità per porvi rimedio con idonee azioni correttive.

Tale attività consente di individuare specifici protocolli di comportamento che "*hanno come obiettivo strategico quello della 'cautela', cioè l'apprestamento di misure idonee a ridurre continuativamente e ragionevolmente il rischio-reato*" [Trib. Pen., Sez. II, di Milano, n. 1070/2024].

Debolezza, inefficacia ed adozione *post factum* del Modello Organizzativo.

Il Modello Organizzativo deve essere disegnato sulla specifica realtà aziendale dell'Ente, al fine di superare il vaglio giudiziale di effettività e di efficacia.

A tale fine è imprescindibile che siano individuate – invero già in fase di *Risk Assessment* – le attività sensibili a rischio di commissione di reato, i presidi predisposti dall'Ente per mitigare tali rischi e le eventuali azioni correttive [Cass. Pen., Sez. IV, n. 21704/2023].

Non devono poi mancare un adeguato Sistema disciplinare, rivolto a sanzionare la violazione delle misure preventive; un Sistema di segnalazione degli illeciti operativo (ai sensi del Whistleblowing); protocolli specifici diretti a dettare i principi di comportamento ai quali l'Ente si attiene [Trib. Pen., Sez. II, di Milano, n. 10748/2021 – "*Banca Monte dei Paschi di Siena*"].

A tale proposito, le indicazioni provenienti dal vaglio giurisprudenziale raccomandano che il Modello Organizzativo non contenga procedure operative particolarmente tecniche e dettagliate in quanto è fisiologico che queste ultime siano previste da altri strumenti (*ex multis*, Manuale Antiriciclaggio, Modello Privacy, D.V.R.); il M.O.G.C. funge invero da "cornice organizzativa" e strumento sintetico di *governance* non potendosi estendere la sua funzione a quella di documento "tutto fare" [Cass. Pen., Sez. IV, n. 30039/2025].

Inoltre il Modello Organizzativo deve tenere conto sia di deleghe e di procure speciali conferite per l'esercizio dei poteri gestionali ed operativi con le conseguenti responsabilità; sia della presenza di Sistemi di gestione (in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ambientale, antiriciclaggio, IT, ecc.) con i quali si deve integrare.

Esso deve essere costruito attorno ad un assetto di governo chiaro, capace di definire senza ambiguità ruoli, responsabilità e deleghe [Cass. Pen., Sez. IV, n. 30039/2025, citata].

Un Modello Organizzativo così adeguatamente strutturato deve, poi, essere assolutamente conosciuto, ovverossia oggetto di continue ed intense attività di informazione e di formazione (anche "qualificata") nei confronti di tutto il personale aziendale, finalizzata a divulgare ed implementare la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate [Trib. Pen., Sez. II, di Milano, n. 1070/2024, citata].

Da ultimo l'adozione del M.O.G.C. "*post factum*", da parte dell'Ente indagato in un procedimento penale, può permettere di addivenire ad un trattamento sanzionatorio più mite non "in via automatica", ma soltanto laddove il sindacato del Giudice Penale, attraverso una approfondita valutazione dei rischi–reato, ne attesti l'idoneità e la corretta attuazione [Cass. Pen., Sez. III, n. 49306/2023].

Inadeguatezza dell'Organismo di Vigilanza.

Al centro dell'attenzione della Giurisprudenza Penale, tanto di merito quanto di Legittimità, vi è anche l'Organismo di Vigilanza, soprattutto sotto i profili dell'autonomia e dell'indipendenza, così da estendersi le censure all'O.d.V. anche allo stesso Modello Organizzativo.

Da un lato si rimprovera l'inefficacia dell'O.d.V. sotto il profilo della non corretta composizione qualora tra i propri membri e gli apicali dell'Ente intercorrano rapporti di subalternità gerarchica, ovvero economica, con conseguente condizionamento dell'esercizio dei poteri di sorveglianza e controllo e compressione dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Organismo stesso [Trib. Pen. di Vicenza, n. 348/2021 – "*Banca Popolare di Vicenza*"]; della superficiale e non documentata attività di monitoraggio (che deve essere sistemica ed incisiva) e della soltanto apparente disponibilità di un *budget* [Cass. Pen., Sez. VI, n. 4535/2025].

Dall'altro lato si respinge il ruolo "esorbitante" di un Organismo orientato a svolgere attività non proprie, quali quelle di aggiornamento del Modello Organizzativo o in generale di consulenza, se non addirittura di natura "gestionale" [Cass. Pen., Sez. VI, n. 23401/2022 – "*Impregilo*"].

Diversamente opinando, l'O.d.V. finirebbe per trasformarsi una specie di supervisore dell'attività degli organi direttivi e di indirizzo dell'Ente, inserendosene, di fatto, nella gestione, travalicando così il compito assegnatogli dall'art. 6, lett. b), D.Lgs. n. 231/2001.